ISTRUZIONI CHE RIGUARDANO IL SERVIZIO PEL CORDONE TERRESTRE...

Due Sicilie : Magistrato di salute

586611

2

ISTRUZIONI

CHE RIGUARDANO IL SERVIZIO

PEL

CORDONE TERRESTRE

PALERMO
PRESSO SALVATORE BARCELLONA
1836

Digitized by Google

ORGANIZZAZIONE, ED ISTRUZIONI

Formate dal Magistrato Supremo di Salute nella Seduta de' 13 Ottobre 1836 pello Cordone Sanitario terrestre da estendersi nei diversi littorali della Sicilia, esclusi quelli fra Melazzo e Siracusa, dove si trova organizzato un Cordone terrestre militarmente, giusta la Ministeriale della stessa data, Ripartimento dell' Interno, 2° Carico N. 6609.

Per difendere la Sicilia dall' invasione del Cholera-Morbus, che disgraziatamente ha attaccato diversi punti dell' altra parte dei Reali Dominj, il Magistrato Supremo di Salute, oltre della crociera marittima, che si trovava già prescritta, ed oltre del Cordone terrestre stabilito da Melazzo a Siracusa organizzato militarmente giudicò anche doversi estendere il cordone negli altri punti del littorale di questa Isola.

Il provvido Real Governo avendo ordinato con Ministeriale de' 10 andante, che sia formato il detto cordone con guardie stipendiate, sorvegliate

da Capiposti di Possidenti, Civili, ed Impiegati, i quali dovranno far parte del Cordone, il Magistrato conta sullo zelo, e sul nobile disinseresse di tali Individui, i quali comprendendo bene quale sia il pericolo a cui anderebbe esposta la propria, e la comune Salute, se mai il micidiale flagello penetrasse in quest'Isola, disimpegneranno al certo con la più scrupolosa esattezza un sì interessante servizio.

CAPITOLO I.

Organizzazione del Cordone terrestre.

Art. 1. Il Cordone sarà formato da un posto di due guardie a soldo, situato alla competente distanza ai termini dell'articolo 221 del Regolamento Sanitario Marittimo, e da un altro posto di cinque individui della classe d'Impiegati, Civili e Possidenti, e così successivamente per tutta la linea di cui sopra si è fatto menzione.

Questi ultimi faranno da Sorvegliatori sul posto, che vi corrisponde a dritta, di genti a soldo. Uno dei detti cinque individui, ed il più anziano dei medesimi, farà da Capoposto, tanto del proprio posto, che di quello immediato dei prezzolati alla sua dritta.

Gl'Impiegati, i Civili, e i Possidenti dei Capiluoghi, e delle Città popolose saranno pei posti di quelle spiagge, divisi per quanto si può a classe.

Art. 2. I posti di guardia pella urgenza saranno prontamente stabiliti ne' punti consueti dei precedenti cordoni. Ove però siasi o verrà a sperimentarsi qualche inconveniente in talun posto, verrà rettificato.

Art. 3. Per lo littorale di Palermo, l'istallazione dei posti sarà a cura del Deputato del Magistrato Supremo Ispettor Generale, assistito da un perito di sua fiducia.

Art. 4. La scelta delle guardie pagate, sarà, per Palermo, affidata al Deputato Ispettore Generale, e per gli altri punti, alle rispettive Deputazioni di Salute. Dovranno preferirsi tutti coloro che trovansi provveduti di proprio fucile, e di munizione.

Art. 5. Il soldo giornaliero delle guardie sarà di tarì due e gr. dieci al giorno per Palermo, e di tarì due indistintamente in tutto il resto del littorale dell'Isola.

Art. 6. Il Deputato Ispettor generale destinerà un Impiegato ordinario del Magistrato Supremo, che gode soldo per fare in giro non meno di cinque giorni i pagamenti alle guardie prezzolate. Sarà corrisposta al suddetto Impiegato una discreta indennità, per quei giorni solamente, che presterà tal servizio.

CAPITOLO II.

Doveri delle Guardie.

Art. 1. Le Guardie dovranno custodire il littorale affidato alla loro sorveglianza, e non permettere gli approdi furtivi, o in punti vietati.

Nei casi però di burrasca, di naufragio, di arenamento, o altro imperioso mottivo, non dovendosi impedire lo approdo, impiegheranno tutte le misure di custodia, senza mettersi a contatto, e ne avviseranno tosto i Capiposti, i quali ne faranno sollecito rapporto alla Deputazione Sanitaria vicina, pel trattamento da applicarsi. Per il littorale di Palermo, un tale rapporto dovrà dirigersi contemporaneamente alla Deputazione Sanitaria del Porto per l' oggetto suindicato, ed al Deputato Ispettor Generale per intelligenza.

Art. 2. Le suindicate cautele dovranno anche adoprarle nel caso che trovassero dei generi, che, per tentato controbando, fossero rimasti nella spiaggia; in tali incontri i Capiposti ne faranno anche rapporto, come sopra si è detto.

Art. 3. Le Guardie ubbidiranno scrupolosamente agli ordini che riceveranno dai Capiposti, e non potranno allontanarsi dalle loro stazioni.

Art. 4. Ogni posto sarà fornito di un portavoce, e di una brogna: con essa la Guardia Sanitaria dovrà dare la notte, in ogni mezz' ora, il segno di vigilanza. Il primo segno lo darà il posto più vicino agli ufficj delle Deputazioni Sa-

nitarie, e tutti gli altri posti vicini a dritta, ed a sinistra, dovranno progressivamente corrispondervi.

Art. 5. Quando un posto deve avvisare i vicini posti di stare sull'osserva, e nel caso che qualche barca di scandalo, minacciasse voler fare disbarco, se di giorno, le guardie faranno uso di una bandiera della dimensione di palmi 4 per quadro di color bianco, ed all'oggetto sarà eretta in ogni posto un'asta con sue corde e corrucula: se ciò accada di notte, butteranno in aria delli razzi, cioè, uno quando vi sarà l'allerta di qualche barca di scandalo, e tre consecutivi, quando vorranno ajuto dai posti vicini. Faranno uso altresì delle fane.

Art. 6. I posti saranno perciò provveduti delle bandiere, e degli altri oggetti sopra espressati non che delle materie necessarie pelle fane.

Art. 7. I Capiposti vicini nell'osservare tali segnali, accorreranno sollecitamente al posto che chiama ajuto, dovendo però restare sempre mettà della forza nella propria stazione.

Art. 8. Nessuna Guardia potrà suonare la brogna o fare gli enunciati segnali, se non nei casi previsti, sotto le punizioni benviste al Magistrato.

Art. 9. Quando le Guardie osserveranno che i segnali sopra enunciati, partiranno dalle stazioni dei Capi-posti vi accorreranno subito in numero di una lasciandone una al proprio posto per la competente custodia.

CAPITOLO III.

Nomina, e servizio degl' Impiegati, Civili, e Possidenti.

Art. 1. Per Palermo S. E. il Pretore ed i Sindaci per gli altri Comuni della Sicilia, formeranno un ruolo degl' Impiegati, e dei Civili, e Possidenti, i quali dovranno montare da sorvegliatori e Capi-posti pel Cordone Sanitario terrestre del rispettivo littorale.

Riuniranno perciò esattamente le note di tutti questi individui distinti per classe, e cureranno che ognuno non sia compreso più di una volta nel turno generale del servizio delle classi diverse. Di questo notamento, per Palermo ne sarà trasmessa una copia al Deputato Ispettor Generale, e per gli altri Comuni, alle rispettive Deputazioni locali.

Ogni giorno ne nomineranno cinque a turno per ogni posto, facendo loro arrivare gli avvisi corrispondenti, almeno un giorno pria di quello, in cui dovranno montare, onde essere a tempo di farli rimpiazzare, in caso di comprovata malattia, o altro legittimo impedimento.

In quei Comuni, ove il numero degl' individui appartenenti a dette classi non somministri la possibilità di destinarai tali Sorvegliatori, e Capi-posti, gl' Intendenti disporranno che i Comuni interni, sino alla distanza di miglia sei dal mare, apprestino la loro contingente.

Art. 2. L' età che si richiede per essere com-

preso nel notamento generale di destinazione sarà da 21 a 50 anni.

Art. 3. La durata del Servizio che presteranno gli Impiegati Civili, e Possidenti, sarà di ore 24. Ogni Individuo dovrà trovarsi al suo posto alle ore 2 dopo mezzogiorno, munito d'armi proprie e munizioni.

Art. 4. Gl'Individui che montano di guardia per fare da Sorvegliatori, e Capi-posti, non potranno abbandonare le loro stazioni, se non saranno rilevati.

Art. 5. In ogni barracca, o locale addetto pei medesimi, vi saranno sei sedie, un tavolino, e quanto occorra per scrivere.

Art. 6. Sarà inoltre destinato nell'anzidetto locale o barracca, un individuo pagato con tarì due al giorno per avere in consegna gli oggetti, per accompagnare i Sorvegliatori, e Capi-posti col fanale in tempo di notte, e per eseguire quant'altro occorresse.

Art. 7. I Sorvegliatori, e Capi-posti dovranno curare che le guardie usassero la più stretta vigilanza, e adempissero esattamente ai propri doveri, che faranno loro conoscere chiaramente. Le istruiranno su i diversi segnali, e ispezioneranno, sì di giorno che di notte i posti vicini a dritta, da essi dipendenti in quelle ore che crederanno opportune.

Art. 8. Nell'atto che eserciteranno la detta sorveglianza, dovranno anche custodire quel tratto

di littorale di loro assoluta vigilanza che s'interpone per arrivare al posto vicino, e perciò non si allontaneranno tutti dalla proprìa stazione, ma a turno, almeno due resteranno sempre al proprio posto.

Art. 9. Gli obblighi contemplati negli articoli 2 e 3 del capitolo secondo, saranno anche comuni per gl'impiegati Civili, e Possidenti.

Art. 10. Se nel tratto assegnato alla loro custodia, ed ispezione, trovassero nella riva del mare, dei cadaveri buttati dalle onde, o altri oggetti, dovranno subito farli guardare in lontananza, senza avervi il menomo contatto, ed il Capo-posto invierà uno straordinario rapporto alla Deputazione più vicina per le disposizioni di risulta; e pel littorale di Palermo anche al Deputato Ispettor Generale per intelligenza.

Art. 11. Se trovassero nella spiaggia legni rotti, barrili, corde, ed altri oggetti di simil natura, dovranno subito farli bruciare con le più rigorose cautele Sanitarie, evitando qualunque contatto, tanto con persone, che con altri corpi suscettibili di contaggio. Di queste operazioni il Capo-posto ne farà indi rapporto straordinario, come sopra si è detto.

I posti tutti saranno a tale effetto provveduti degli strumenti necessarj per la esecuzione del presente articolo.

Art. 12. Gl'Impiegati Civili, e Possidenti, nell'osservare i segnali dei quali si è fatto cenno

nell' Articolo 6 del Capitolo secondo, accorreranno sollecitamente nel numero di 3 al posto delle Guardie per dar loro ajuto, e per adempire a quanto altro richiede il servizio.

Avendo all'incontro bisogno del soccorso delle guardie, le chiameranno con gli anzidetti segnali, e perciò ne saranno ugualmente provveduti.

Art. 13. Per dare corso sollecito ai rapporti, si avvaleranno i Capi-posti dell' individuo pagato addettovi, il quale li lascerà al posto vicino dove si avrà cura trasmetterli per mezzo delle guardie e così successivamente lungo tutti i posti della rispettiva linea sino all' officio della Deputazione, dove se ne curerà la diramazione allo rispettivo indirizzo.

Art. 14. Per le Barche da Pesca i Capiposti di Civili, e Possidenti, in quei punti dove non vi risiede una Deputazione Sanitaria, o un Custode, eseguiranno quanto trovasi prescritto nelle apposite Istruzioni formate dal Magistrato sotto il 5 corrente, e perciò saranno provveduti di una copia in istampa delle stesse.

Art. 15. In ciascun giorno, il Deputato Ispettor Generale, farà arrivare ad ogni Capo-posto del Littorale di questa Capitale il Santo da valere sino alle 24 del giorno susseguente, e la diramazione ne sarà fatta così.

Un' Ordinanza incaricata dal Deputato Ispettor Generale lascerà nei due posti di dritta, e sinistra

di Portafelice due pieghi suggellati con entro dei piccoli bigliettini anche suggellati, dove sarà il Santo, per quanti posti vanno rispettivamente ad incontrarsi o per Ponente o per Levante. La Guardia, tanto della dritta che della sinistra porterà questi pieghi al posto degl' Impiegati Civili, e Possidenti immediati.

Il Capo-posto ne tratterrà uno per proprio uso, e nuovamente suggellato il plico, lo passerà al posto immediato, dove si trova stazionato l'altro Capo-posto, e così successivamente sino alla totale diramazione.

I Capi-posti cureranno che questa diramazione abbia effetto con la massima sollecitudine ed esattezza. Comunicheranno il Santo alle guardie avvertendo loro dell' uso assai geloso che dovranno farne. Per gli altri littorali, i Signori Intendenti ricevendo con anticipazione il Santo da S. E. il Sovrintendente Generale di Salute, ne faranno la conveniente diramazione ai Capi-posti per mezzo delle rispettive Deputazioni di Salute.

Art. 16. Essendo al Deputato di questo Magistrato Supremo, Ispettor Generale, affidata la sorveglianza su i diversi posti del Littorale, sarà cura dello stesso ispezionarli, quando lo crede più necessario, per assicurarsi, se gl' individui che vi montano, trovansi con effetto adempiendo ai proprj doveri, e per accertare nel miglior modo possibile questa gelosa incombenza.

Art. 17. Devono i Capi-posti a lui dirigersi con rapporti per il Littorale di Palermo, in tutto ciò che potesse bisognare per l'andamento del servizio, per esserne provveduti, dovendo anche dar notizia a lui di ciò che di straordinario accada nella spiaggia, nei posti rispettivi come sopra si è detto.

Negli altri punti del Littorale di quest' Isola i Capi-posti dovranno dirigersi alle rispettive Deputazioni Sanitarie, le quali ispezioneranno a turno i posti del Littorale da loro dipendenti per osservare se il servizio viene adempito nei modi prescritti dal Magistrato Supremo nelle presenti Istruzioni, dando in caso diverso le provvidenze pel momento con avanzare gli analoghi rapporti.

Art. 18. Per le comunicazioni ed altro che debbono avere i posti del Cordone terrestre coi legni della Crociera marittima, deve starsi alle Istruzioni a tale effetto cennate dal Magistrato Supremo, e delle quali saranno provveduti tutti i Capi-posti per propria intelligenza e per istruirne le guardie loro dipendenti.

Firmati, *Marchese Arezzo Presidente*, *Principe di Ganci*, *Barone Coniglio*, *Marchece Ugo*, *Duca della Verdura*, *Duca Arenella*, *Principe Valguarne-*

ra, Marchese Guccia, Diletti Segretario.

PER COPIA CONFORME

Il Deputato del Magistrato Supremo Segretario Generale della Soprintendenza
Marchese Merlo

Il Presidente del Magistrato Supremo Soprintendente Generale
Marchese Arezzo

Il Capo del primo Ripartimento
Angelo Giliberto.